|  |
| --- |
| **Attivazione nuovo stabilimento di alimenti di origine animale (Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/04)** |
| Per l’apertura di uno stabilimento per la produzione e/o commercializzazione sul territorio dell’Unione Europea di alimenti di origine animale, e’ necessario chiedere alla ASL territorialmente competente (sulla sede operativa), per il tramite del SUAP, che lo stabilimento venga “Riconosciuto” ai sensi del Reg. CE 853/04.  La “*scheda B – scheda di rilevazione tipologia di attività*” fornisce una sintesi degli stabilimenti per i quali è previsto il *“*Riconoscimento”, in base alleattività svolte e alla tipologia di prodotti trattati.    Sono invece esclusi dal “Riconoscimento CE” gli operatori che effettuano:   * vendita al dettaglio (es. esercizi di vicinato, supermercati, ecc.) * produzione primaria; * operazioni di trasporto; * magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate; * depositi frigoriferi di prodotti confezionati e che non effettuano esportazioni verso paesi terzi e comunitari (scambi); * produzione di gelati che utilizza latte sottoposto a trattamento termico;per i quali è invece necessaria la “Registrazione” ai sensi del Reg. CE 852/04, come Operatori del   Settore Alimentare e il cui iter è descritto nell’apposito foglio informativo *Registrazione Operatori Settore Alimentare.*    Le aziende che ottengono il Riconoscimento CE dello stabilimento o che subentrano in uno stabilimento già riconosciuto, per qualunque variazione, sono obbligate a seguire gli iter procedurali previsti da specifici fogli informativi per l’utenza:   * *Ampliamento attività stabilimento riconosciuto CE (Reg. CE 853/04)* * *Voltura riconoscimento CE stabilimento (Reg. CE 853/04)* * *Cessazione, sospensione, riattivazione stabilimento riconosciuto CE (Reg. CE 853/04)* * *Modifiche strutturali e/o impiantistiche in stabilimento riconosciuto CE (Reg. CE 853/04* * *Variazione rappresentante legale e/o della sede legale di stabilimento riconosciuto CE (Reg. CE 853/04)*     Riferimenti normativi:   * Regolamento CE n.852/2004 * Regolamento CE n.853/2004 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ufficio**  **Competente** | Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA)  Via dell’Imbrecciato 71b/73 – 00149 Roma |

|  |  |
| --- | --- |
| **Modalità di presentazione**  **della pratica e**  **Documentazione da allegare** | Per ottenere il riconoscimento di uno stabilimento ai sensi del Reg. CE 853/2004, il titolare o il legale rappresentante dell’impresa presenta al SUAP del Comune competente per territorio l’istanza di riconoscimento via PEC, utilizzando/compilando telematicamente, sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l’attività, il facsimile **Scheda A1 Istanza di riconoscimento**  All’istanza devono essere allegati, sotto forma di documenti informatici:   1. scheda di rilevazione tipologia di attività firmata digitalmente (**SchedaB**); 2. planimetria dello stabilimento redatta da un tecnico abilitato, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata digitalmente dal tecnico abilitato; 3. relazione tecnico- descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera firmata digitalmente. 4. relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale, sull’analisi dei rischi condotta secondo i principi dell’HACCP, individuazione e gestione dei CCP, sistema di tracciabilità e indicazione del laboratorio di autocontrollo individuate per l’esecuzione delle prove analitiche (laboratorio interno o laboratorio con prove accreditate inserito negli elenchi regionali) datata e firmata digitalmente. 5. due attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, assolte virtualmente, per l’istanza e per il titolo autorizzativo del valore corrente versati utilizzando il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate; 6. dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Scheda C), firmata digitalmente, che attesta:   -possesso della documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modificazioni e integrazioni;  -possesso dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni;  -possesso dell’attestazione sull’idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell‘impianto ai sensi D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;  -possesso della certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell’asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità urbanistica ed edilizia della struttura;   1. iscrizione alla Camera di Commercio; 2. indicazione del laboratorio iscritto nel registro regionale per l’effettuazione delle analisi previste dall’autocontrollo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Modalità di effettuazione** | Il SIAOA, ricevuta la richiesta di riconoscimento di un nuovo stabilimento da parte del SUAP, valuta la conformità della documentazione presentata. In caso di valutazione favorevole, effettua un sopralluogo per l’accertamento dei requisiti igienico sanitari e strutturali. L’esito favorevole del sopralluogo, viene trasmesso alla Regione con la richiesta di attribuzione del numero di riconoscimento. Il SIAOA, ricevuta la comunicazione dell’attribuzione del numero di riconoscimento da parte della Regione, emette l’atto di riconoscimento condizionato mediante Determinazione Dirigenziale, lo trasmette alla Regione e notifica l’originale al richiedente per il tramite del SUAP.  Entro 3 mesi (prorogabili al massimo di altri 3 mesi), la ASL accerta l’efficace applicazione delle procedure operative. A ciò consegue l’emissione dell’atto definitivo che conferma il numero di riconoscimento CE o, in caso contrario, l’annullamento del numero di riconoscimento condizionato. |
| **Informazioni** | **Telefono:**06-56485872  **e-mail:** svet.igalimoa@aslroma3.it  **pec**: [sicurezza.alimentare@pec.aslroma3.it](mailto:sicurezza.alimentare@pec.aslroma3.it) |
| **Tariffa** | L’utente, successivamente al sopralluogo di verifica dei requisiti a cura del Veterinario, deve effettuare un versamento calcolato ai sensi del D.Lgs. 32/2021 che verrà dettagliato nella bolletta di riscossione appositamente emessa, alla ASL ROMA 3.  Il versamento alla **ASL** deve essere effettuato tramite:  **bonifico bancario** su IBAN: IT53X0100503266000000218000, intestato a: ASL RM 3 – Servizio di Tesoreria  **Causale:** SIAOA - Riconoscimento CE |
| **Tempi** | * Sopralluogo per l’attivazione di un nuovo stabilimento **entro 7 gg** dalla data di presentazione della richiesta con istruttoria favorevole. * Sopralluogo per il riconoscimento definitivo, **entro 3 mesi** dal primo sopralluogo, salvo proroga di **ulteriori 3 mesi**. |